



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DIVISIONE V – ACCESSO AL CREDITO E INTERVENTI IN CAPITALE DI RISCHIO

## IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il comma 54 che ha introdotto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) attraverso la concessione, agli stessi confidi in possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 54, di risorse da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, adottato in attuazione del predetto articolo 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, recante i criteri e le modalità di concessione di agevolazioni finalizzate a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 23 marzo 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del decreto del 3 gennaio 2017, recante le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di contributo nonché indicazioni e chiarimenti operativi;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 2017, che introduce misure che favoriscono il subentro di consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi) nelle garanzie prestate a piccole e medie imprese su finanziamenti - in bonis - da società ed enti di garanzia posti in stato di liquidazione;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 20 luglio 2017, adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del predetto decreto del 3 gennaio 2017, recante ulteriori specificazioni in merito alle modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei confidi coinvolti in operazioni di fusione di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del 3 gennaio 2017;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 2018, adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, del decreto ministeriale 17 luglio 2017, recante le modalità e i termini per la



presentazione delle richieste di contributo, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni dello stesso decreto ministeriale;

**Visto** il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 7 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2019, adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto 3 gennaio 2017, dall'articolo 11 del decreto 23 marzo 2017, dal decreto 17 luglio 2017 e dall'articolo 7 del decreto 22 dicembre 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione al Ministero della relazione di monitoraggio e le modalità di espletamento dell'attività di controllo avente ad oggetto la gestione da parte dei confidi delle risorse del fondo rischi;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 giugno 2019, con il quale sono state accertate le risorse residue rispetto alla dotazione originariamente prevista dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

**Visto** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 9 luglio 2021, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri, i limiti e le modalità di concessione ed erogazione ai confidi del contributo pubblico, a valere sulle risorse residue accertate con il predetto decreto 28 giugno 2019, finalizzato alla concessione di garanzie a piccole e medie imprese e professionisti;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 2 settembre 2022, con il quale sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini, ovvero le precisazioni, i chiarimenti ed i dettagli in merito all'attuazione degli interventi di cui al decreto 7 aprile 2021;

**Visto** l'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*" che dispone che i confidi possano utilizzare le risorse erogate in attuazione della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (articolo 1, comma 54) per concedere, oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici;

**Visto** il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2023, con il quale sono stati definiti, tra l'altro, i criteri, i limiti e le modalità di concessione di finanziamenti agevolati da parte dei confidi alle piccole e medie imprese;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy del 21 giugno 2023, con il quale, in aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 aprile 2021, sono state accertate, in attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, ulteriori risorse disponibili;

**Visto** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 3 aprile 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2024, con il quale sono stati disciplinati i presupposti, i limiti e le modalità per il riconoscimento ai confidi delle spese legali sostenute per l'esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti agevolati a valere sui fondi rischi in



applicazione delle previsioni di cui allo stesso decreto nonché previste ulteriori disposizioni relative alla gestione dei crediti pubblici derivanti dalla concessione degli interventi agevolati;

**Vista** la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per le politiche per le imprese - avvenuta con avvenuta con D.P.C.M. del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2024 al n. 200;

## DECRETA

### Art. 1

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto e dell'allegato sono adottate le seguenti definizioni:
  - a) “*Ministero*”: Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  - b) “*decreto 3 gennaio 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017 citato in premessa;
  - c) “*decreto 23 marzo 2017*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 23 marzo 2017 citato in premessa;
  - d) “*decreto 17 luglio 2017*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 luglio 2017 citato in premessa;
  - e) “*decreto 20 luglio 2017*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 20 luglio 2017 citato in premessa;
  - f) “*decreto 22 dicembre 2017*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2017 citato in premessa;
  - g) “*decreto 7 febbraio 2019*”, il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 7 febbraio 2019 del Ministero dello sviluppo economico citato in premessa;
  - h) “*decreto 7 aprile 2021*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 aprile 2021 citato in premessa;
  - i) “*decreto 23 agosto 2022*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 23 agosto 2022 citato in premessa;
  - j) “*decreto 9 dicembre 2022*”: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2022 citato in premessa;
  - k) “*decreto 3 aprile 2024*”: il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy del 3 aprile 2024 citato in premessa;
  - l) “*confidi*”: i confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
  - m) “*contributo*”: il contributo assegnato al *confidi* in attuazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 54, della legge 147 del 2013”;



- n) “*fondo rischi*”: il fondo rischi costituito con il *contributo* assegnato ai *confidi*;
- o) “*operazioni di garanzia*”: le operazioni di garanzia effettuate dal *confidi* ai sensi del *decreto 3 gennaio 2017* e/o del *decreto 17 luglio 2017* e/o del *decreto 7 aprile 2021*;
- p) “*operazioni di finanziamento*”: le operazioni di finanziamento effettuate dal *confidi* ai sensi del *decreto 9 dicembre 2022*;
- q) “*inadempimento*”: il mancato pagamento di una o più rate previste del contratto di finanziamento in relazione alle *operazioni di finanziamento*;
- r) “*insolvenza*”: il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento che ne abbia determinato la risoluzione in relazione alle *operazioni di finanziamento*;
- s) “*relazione di monitoraggio*”: la relazione di cui all’articolo 11 del *decreto 3 gennaio 2017*, all’articolo 11, comma 2, del *decreto 23 marzo 2017*, al *decreto 17 luglio 2017*, all’articolo 7 del *decreto 22 dicembre 2017*, all’articolo 13 del *decreto 7 aprile 2021*, all’articolo 8 del *decreto 23 agosto 2022* e all’articolo 4 del *decreto 9 dicembre 2022*, che i *confidi* sono tenuti a trasmettere annualmente al *Ministero*.

## Art. 2

(*Finalità e ambito di applicazione*)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 11 del *decreto 3 gennaio 2017*, dall’articolo 11 del *decreto 23 marzo 2017*, dal *decreto 17 luglio 2017*, dall’articolo 7 del *decreto 22 dicembre 2017*, dall’articolo 13 del *decreto 7 aprile 2021*, dall’articolo 8 del *decreto 23 agosto 2022* e dall’articolo 4 del *decreto 9 dicembre 2022* definisce:

- a) i contenuti e le modalità di presentazione al *Ministero* della *relazione di monitoraggio*;
- b) le modalità di espletamento dell’attività di controllo avente ad oggetto la gestione da parte dei *confidi* delle risorse dei *fondi rischi*.

2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

## Art. 3

(*Attività di monitoraggio*)

1. I *Confidi* a cui siano stati concessi ed erogati uno o più *contributi* sono tenuti, entro e non oltre il termine del 31 luglio di ogni anno, a trasmettere al *Ministero* la *relazione di monitoraggio* per il periodo di durata dei *fondi rischi* e per gli anni successivi fino alla completa definizione di tutte le posizioni finanziate e garantite.

2. La *relazione di monitoraggio* deve essere presentata utilizzando il modulo disponibile nella sezione “*misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi*” del sito internet del *Ministero*, il cui schema è riportato in allegato al presente decreto.

3. La *relazione di monitoraggio*, completa di tutti gli allegati in essa richiamati, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del *confidi* o da un procuratore speciale e deve



essere inviata con le modalità indicate nella sezione “*Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi*” del sito internet del *Ministero*.

#### **Art. 4.**

*(Attività di controllo)*

1. Il *Ministero* svolge attività di controllo sui *confidi* volta ad accertare che le risorse del *fondo rischi* siano utilizzate nel pieno rispetto di quanto previsto, a seconda dei casi, dal *decreto 3 gennaio 2017*, dal *decreto 23 marzo 2017*, dal *decreto 17 luglio 2017*, dal *decreto 22 dicembre 2017*, dal *decreto 7 aprile 2021*, dal *decreto 23 agosto 2022*, dal *decreto 9 dicembre 2022*, dal *decreto 3 aprile 2024*, dai decreti di concessione dei *contributi* e degli altri obblighi previsti dalla legge.

2. In particolare, sono sottoposti a controllo i dati e le dichiarazioni contenute nelle *relazioni di monitoraggio* e nei relativi allegati e l'ulteriore documentazione necessaria a comprovare il rispetto di tutta la normativa di riferimento.

#### **Art. 5.**

*(Modalità di campionamento)*

1. I controlli di cui all'articolo 4 sono annuali ed effettuati a campione.

2. Il *Ministero* effettua controlli su un campione pari al 10% dei *confidi* a cui siano stati concessi ed erogati uno o più *contributi*.

3. I *confidi* assegnatari di più *contributi* sono conteggiati come una sola unità all'interno della popolazione di riferimento. In tale ipotesi, ai fini della soglia di rilevanza di cui al comma 6 sarà considerato il valore cumulato dei *contributi* assegnati.

4. Dalla popolazione di riferimento, sono esclusi ogni anno i *confidi* sottoposti a controllo nei due anni precedenti all'estrazione e i *confidi* sottoposti a provvedimento di revoca del *contributo* al momento dell'estrazione.

5. Il campione è estratto in modo casuale, prevedendo una percentuale di presenza dei *confidi* cui sono stati assegnati importi di *contributi* più rilevanti in termini quantitativi.

6. La soglia di rilevanza è determinata annualmente dal *Ministero* al fine di rendere il campione significativo.

7. Il *Ministero* può comunque procedere a controlli documentali e in loco nei confronti di *confidi* non rientranti nel campione nei casi in cui emergano elementi idonei ad incidere sulla corretta gestione del *fondo rischi*.

8. Per ciascun *confidi* estratto, il *Ministero* sottopone a verifica un campione pari al 5% delle *operazioni di garanzia* e delle *operazioni di finanziamento* concesse nell'anno di riferimento dell'ultima *relazione di monitoraggio*.



9. Qualora nell'anno di riferimento dell'ultima *relazione di monitoraggio* il *confidi* non abbia concesso nuove *operazioni di garanzia* o nuove *operazioni di finanziamento*, la numerosità del campione è pari al 5% delle *operazioni di garanzia* e delle *operazioni di finanziamento* concesse nell'ultimo anno in cui sono state concesse garanzie e finanziamenti.

10. Il campione di cui al comma 8 è estratto in modo casuale dalle seguenti popolazioni:

- a) popolazione costituita da tutte le *operazioni di garanzia* e da tutte le *operazioni di finanziamento* concesse nell'ultimo anno;
- b) popolazione costituita dalle *operazioni di garanzia* e dalle *operazioni di finanziamento* che hanno registrato nell'ultimo anno - rispettivamente - perdite liquidate o *insolvenze*.

11. Il 30% del campione è estratto dalla popolazione di cui alla lettera b) del comma 10.

12. Qualora nell'anno di riferimento dell'ultima *relazione di monitoraggio* il *confidi* non abbia liquidato perdite oppure registrato *insolvenze*, la popolazione di cui alla lettera b) del comma 10 è costituita dal totale delle *operazioni di garanzia* e delle *operazioni di finanziamento* che hanno registrato perdite liquidate o *insolvenze* dall'inizio dell'operatività del *fondo rischi*.

13. Qualora il numero complessivo di operazioni che abbiano registrato perdite liquidate o *insolvenze* non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 11, le restanti operazioni da sottoporre a controllo sono estratte dalla popolazione di cui alla lettera a) del comma 10.

14. Qualora nell'anno di riferimento dell'ultima *relazione di monitoraggio* il *confidi* non abbia concesso nuove *operazioni di garanzia* o nuove *operazioni di finanziamento*, la popolazione di cui al comma 10, lettera a), è costituita dalle *operazioni di garanzia* e dalle *operazioni di finanziamento* complessivamente concesse dall'inizio dell'operatività del *fondo rischi*.

15. Nel caso in cui un *confidi* sia sottoposto a più controlli nel corso del periodo di durata del *fondo rischi*, dal campione di cui al comma 10 sono escluse le operazioni già oggetto di verifica.

16. La popolazione delle *operazioni di garanzia* e delle *operazioni di finanziamento*, di cui al campione costituito secondo quanto previsto dai commi da 10 a 15 non potrà in ogni caso superare il numero massimo di 1.000 operazioni, tenuto conto che la popolazione sarà costituita dalle operazioni che vanno dalle più recenti a quelle meno recenti.

17. Il *Ministero* può estendere l'attività di controllo ad una percentuale maggiore di operazioni nei casi di anomalie riscontrate sulle operazioni sottoposte a controllo.

18. Nel caso in cui i *confidi* estratti siano assegnatari di più *contributi*, le attività di verifica di cui al presente articolo viene effettuata per ciascun *fondo rischi*.

19. L'avvio dell'attività di controllo è comunicato dal *Ministero* a mezzo PEC al *confidi* con indicazione della documentazione da produrre.

20. Il *Ministero* può richiedere ai *confidi*, a mezzo PEC, integrazioni documentali e chiarimenti rispetto ai dati e alle informazioni riportati nella *relazione di monitoraggio* e alla documentazione richiesta ai sensi del precedente comma ed effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni presso i medesimi.

21. Gli esiti dell'attività di controllo sono comunicati a mezzo PEC dal *Ministero* al *confidi*.

22. Qualora dall'attività di controllo emerga che il *confidi* abbia rilasciato *operazioni di garanzia* non conformi, a seconda dei casi, alle disposizioni del *decreto 3 gennaio 2017*, del *decreto 23 marzo 2017*, del *decreto 17 luglio 2017*, del *decreto 22 dicembre 2017*, del *decreto 7 aprile 2021*, del *decreto 23 agosto 2022* e dei decreti di concessione dei *contributi*, ferma restando la più grave sanzione della



revoca nei casi previsti, il *confidi* è tenuto a svincolare dal *fondi rischi* l'importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non conformi e riaccreditare le perdite eventualmente già liquidate a fronte delle stesse, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del *Ministero*.

23. Qualora dall'attività di controllo emerga che il *confidi* abbia rilasciato *operazioni di finanziamento* con modalità non conformi alle disposizioni del *decreto 9 dicembre 2022*, il *confidi* deve provvedere entro 30 giorni dalla data della contestazione del *Ministero*, a reintegrare il *fondo rischi* di un ammontare pari alla quota del finanziamento concesso e non ancora rimborsato.

24. Nel caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi previsti dal *decreto 3 aprile 2024*, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto stesso.

## **Art. 6.**

### *(Disposizioni finali)*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del *decreto 3 gennaio 2017*, del *decreto 23 marzo 2017*, del *decreto 20 luglio 2017*, del *decreto 17 luglio 2017*, del *decreto 22 dicembre 2017*, del *decreto 7 aprile 2021*, del *decreto 23 agosto 2022*, del *decreto 9 dicembre 2022* e del *decreto 3 aprile 2024*.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono le disposizioni del *decreto 7 febbraio 2019* a decorrere dal periodo di monitoraggio relativo all'esercizio contabile che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

3. Il presente decreto è pubblicato nel sito web del *Ministero* e della sua adozione è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Giuseppe Bronzino)

DIV. V

*Siglato*

*Il Dirigente della Divisione V – Antonio Cuoco*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*

Viale America, 201 – 00144

Roma

Tel. 06 54927834

[www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)

PEC: [dgiai.div05@pec.mimit.gov.it](mailto:dgiai.div05@pec.mimit.gov.it)